



COMUNE DI RIPOSTO
PROVINCIA DI CATANIA

***REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
DELL'ELENCO DELLE IMPRESE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO***

(ai sensi del comma 5 dell' art. 24 bis della L. 109/94 nel testo vigente,
come introdotto dall'art. 20 della L. R. n. 7/2002)

Approvato con deliberazione C.C. n° 044 del 09/04/2003

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Riposto (CT) per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi, del comma 5 dell'art. 24 bis della L. 109/94 nel testo vigente, come introdotto dall'art. 20 della L. R. n. 7/2002.

Art. 2

1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Riposto.

2. Possono assumere lavori fino all'importo di 150.000 euro:

- le imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- le imprese cooperative di produzione e lavoro iscritte alla camera; di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da almeno due anni al registro prefettizio;

- le altre imprese, non artigiane e non cooperative, in possesso di attestazione SOA o dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.

3. I richiedenti sono iscritti per le categorie generali o specializzate risultanti dai certificati prodotti.

Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Riposto, secondo lo schema allegato, corredandola con i documenti e certificati seguenti:

A) per i richiedenti iscritti all'Albo artigiani:

1) certificato di iscrizione da almeno due anni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, albo speciale artigiani, con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:

a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;

b) la dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");

2) la dichiarazione di cui al punto E.

B) per le cooperative di produzione e lavoro:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:

a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;

b) la dicitura di cui all'art. 9 del OPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");

2) certificato di iscrizione da almeno due anni nel registro prefettizio;

3) la dichiarazione di cui al punto E.

C) per i richiedenti in possesso di attestato

SOA:

1) attestato SOA in copia autenticata;

2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:

a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;

b) la dicitura di cui all'art. 9 del OPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");

3) la dichiarazione di cui al punto E.

D) per le altre ditte non artigiane e non cooperative, se non in possesso di attestato SOA:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:

a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;

b) la dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento;

3) la dichiarazione di cui al punto E.

E) per tutti i richiedenti:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con allegata copia fotostatica leggibile di un valido documento d'identità della persona che ha firmato la dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dell'impresa, assumendosene la piena responsabilità, dichiara e attesta: 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 1, del DPR n. 554/99 e successive modifiche, e specificatamente:

1-a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

1-b) che nei suoi confronti non è stata disposta l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o che è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

1-c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

1-d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;



1-e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

1-f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante;

1-g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

1-h) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell' Osservatorio dei lavori pubblici.

2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1953, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

3) che nei propri confronti non state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

La dichiarazione di cui ai punti 1-b), 1-c), 2) e 3), deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'art. 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR n. 554/99 e successive modificazioni. .

4) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e nel caso di società dei componenti dell' organo di amministrazione e del collegio sindacale.

5) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; questa dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

6-a) nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12/3/99, n. 68;

6-b) nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000, di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 12/3/99, n. 68;

7) che dal proprio certificato generale del casellario giudiziale e da quello dei soggetti indicati all'art. 75, comma 1, lett. b) e c) del DPR n. 554/99 e successive modifiche (compresi quelli dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente), di seguito nominativamente specificati, risulta

8) che dal proprio certificato dei carichi pendenti e da quello dei soggetti indicati all'art. 75, comma 1, lett. b) e c) del DPR n. 554/99 e successive modifiche (compresi quelli dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente), di seguito nominativamente specificati, risulta

9) numero di fax. al quale inviare comunicazioni.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell' albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino

ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall' art. 6.

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell' albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5) negligenza nell' esecuzione dei lavori;
- 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- 7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.

2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Art. 6

1. Sono cancellati dall' albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- 1) grave negligenza o malafede nell' esecuzione dei lavori;
 - 2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - 5) domanda di cancellazione all' albo;
 - 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente. .



2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui agli art. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Riposto spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto, nell'albo pretorio del Comune di Riposto.

3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per categoria e/o specializzazione adeguate ai cottimi da affidare, il tecnico responsabile del procedimento deve formulare, ad almeno 5 di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte,

mediante raccomandata o anche mediante fax. In casi di urgenza, il termine è ridotto a sette giorni liberi.

5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune di Riposto fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di categoria generale o specializzata non ne abbiano avuto alcuno.

7. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Art. 9

1. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo, verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune apposito avviso con il quale le imprese operanti nell'ambito del territorio comunale vengono invitate a produrre istanza secondo lo schema allegato entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione del suddetto avviso; l'Ufficio Tecnico altresì comunicherà in tempo utile alle ditte già precedentemente iscritte il nuovo schema di domanda.

2. Sino alla formazione dei nuovi elenchi e, in ogni caso sino alla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'art. 24 bis della legge n. 109/94 e successive modifiche come introdotto dall'art. 20 della L.R. n. 7/2002, il tecnico responsabile del procedimento formulerà la richiesta di offerta di cui al precedente art. 8, comma 4, alle ditte iscritte nei precedenti elenchi per categoria e/o specializzazione inerenti ai lavori da realizzare per cottimo, richiedendo insieme all'offerta il possesso dei requisiti previsti dalla L. 109/94 e successive modifiche, secondo il recepimento operato con la L.R. n. 7/2002.



N.B.

- 1) La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 2) la dichiarazione di cui ai punti 1-b), 1-c), 2) e 3) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'art. 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR n. 554/99 e successive modificazioni,

Vanno allegati alla domanda:

A) per i richiedenti iscritti all' Albo artigiani:

- 1) certificato di iscrizione da almeno due anni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, albo speciale artigiani, con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:
 - a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;
 - b) la dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");

B) per le cooperative di produzione e lavoro:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:
 - a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;
 - b) la dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");
- 2) certificato di iscrizione da almeno due anni nel registro prefettizio;

C) per i richiedenti in possesso di attestato SOA:

- 1) attestato SOA in copia autenticata;
- 2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:
 - a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;
 - b) la dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");

D) per le altre ditte non artigiane e non cooperative non in possesso di attestato SOA:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della attività specifica, dal quale risulti:
 - a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna delle suddette procedure;
 - b) la dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98 ("Nulla osta ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni");
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.

